



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Montebelluna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. _____ promossa con atto di citazione notificato in data 28.10.2009

da

_____ con l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

- parte attrice -

contro

VENETO BANCA SCPA, _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____ e l'Avv. _____ giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in MONTEBELLUNA

- parte convenuta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni delle parti: cfr. il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 20.12.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente n. _____ con essa intrattenuto, aperto nel 1985 e tuttora in essere, per l'importo complessivo di € 6.994,21 (così ridotto a seguito della consulenza tecnica d'ufficio rispetto all'originario *petitum* di € 16.370,45). Allega, in particolare, che il rapporto *de quo* non sarebbe stato disciplinato da alcuna pattuizione scritta, se non con riferimento alla misura del saggio di interesse debitore e creditore, e che, purtuttavia, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della periodica



capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto e commissioni di massimo scoperto, in totale assenza di accordi con la cliente.

1.2 Parte convenuta, premesso che l'attrice non ha mai contestato le risultanze degli estratti conto ricevuti, evidenzia, in primo luogo, come nel modulo contrattuale sottoscritto dalle parti fossero espressamente pattuiti i tassi di interesse che sarebbero stati praticati, mentre, quanto alle diverse voci di spesa, l'art. 7 della Condizioni Generali di contratto rinviava alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza; eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione attorea con riferimento alle somme addebitate dalla Banca nei dieci anni antecedenti la notifica della citazione (28.10.2009); contesta, inoltre, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, affermandone, in ogni caso, la legittimità a decorrere dall'1.7.2000, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento della Banca alla delibera CICR e della relativa comunicazione alla correntista in calce all'estratto conto del 30.9.2000. Peraltro, gli interessi pagati spontaneamente dall'attrice sarebbero irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

2.1 Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, come nel contratto di apertura del conto datato 17.10.1985 (doc. 2 convenuta) sia indicata la misura del tasso di interesse passivo, non oggetto di doglianza attorea, ma non sia contenuta alcuna pattuizione in ordine alle commissioni di massimo scoperto e alle spese di chiusura. Pertanto, non potranno essere riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto per tutta la durata del rapporto; infatti, è pur vero che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del T.U.B., che ha introdotto la necessità di previsione scritta in ordine a tutte le pattuizioni contrattuali. Purtuttavia, in assenza di prova scritta, contenuta nel contratto di apertura del conto, dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione di costi diversi dagli interessi passivi, era onere della convenuta provarne in altro modo la pattuizione, onere probatorio nel caso di specie non assolto.

Ancora, quanto all'eccezione di irripetibilità delle somme già corrisposte dall'attore all'istituto di credito, va rilevato come tutti i pagamenti e versamenti nel conto siano stati eseguiti da parte attrice nella convinzione che si trattasse di pagamenti giuridicamente, e non solo moralmente o socialmente, dovuti; l'attore



ha semplicemente adempiuto un obbligo contrattuale che, al momento dei pagamenti, riteneva legittimo. Non è possibile, pertanto, ritenere che ci si trovi in presenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.

Non riveste, infine, alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attore nel corso del rapporto; infatti, "*l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita*", come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

2.2 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la relativa clausola è affetta da nullità. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata l'intervenuta approvazione specifica da parte della correntista della modifica in questione, comportante un peggioramento rispetto alle condizioni in concreto precedentemente applicabili.

Non sono, infatti, sufficienti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di



anatocismo e la comunicazione unilaterale al correntista in calce all'estratto conto, atteso che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista; peraltro, una clausola nulla non è suscettibile di subire alcuna variazione.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima per tutto il periodo in esame nel presente giudizio.

Successivamente va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.3 Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”*.



Per completezza va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”*; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione: poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a carico della Banca l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società. Laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitatole; nel caso di specie, peraltro, il conto corrente era ancora in essere al momento dell'introduzione del presente giudizio. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

In ogni caso, la mancata produzione da parte della Banca della documentazione necessaria ha, comunque, impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo, come evidenziato a pag. 8 della relazione peritale.

2.4 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a calcolare i maggiori addebiti imputati al correntista sul conto per cui è causa alla data del 30.9.2008, mediante applicazione del tasso di interesse passivo convenzionalmente pattuito ed esclusione, per tutto il periodo preso in considerazione nell'indagine peritale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura trimestrali.

È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi nel corso di tutto il periodo. I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale, mancando diversi estratti di conto corrente ed estratti scalari nonché tutta la documentazione successiva al 30.9.2008 (cfr. pag. 4 elaborato).

L'ausiliario ha concluso che, nel periodo esaminato, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 6.994,21, come meglio precisato nell'elaborato



peritale, che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, come già rilevato, la mancata produzione degli estratti conto ha, in ogni caso, impedito l'effettuazione del relativo calcolo conformemente alla pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 24418/2010; del resto, il conteggio effettuato dal c.t.u. sub c), che tiene conto della previsione di cui alla legge di conversione del decreto cd. "*milleproroghe*", non può essere preso in considerazione, alla luce della già evidenziata illegittimità costituzionale della predetta normativa.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di **€ 6.994,21**, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

Non è stata rinvenuta alcuna documentazione inerente le spese della consulenza tecnica di parte attrice, delle quali è richiesta la rifusione, di tal che non si provvede in merito.

3.2 In base a quanto sopra esposto, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) condanna parte convenuta VENETO BANCA SCPA a corrispondere a parte attrice l'importo di € 6.994,21, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- 2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte convenuta VENETO BANCA SCPA;
- 3) condanna parte convenuta VENETO BANCA SCPA a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate in €



3.500,00 a titolo di compenso ed in € 178,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge.

Treviso, 25/08/2014

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

